



ORIGINALE

**DELIBERAZIONE n. 61/2021  
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

**OGGETTO:** rimborso alle sig.re Margherita Cogo e Anita Binelli, rispettivamente Presidente e Vice Presidente del Comitato 1550 con sede a Madonna di Campiglio, di parte delle spese legali liquidate nella sentenza n. 14/2021 della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale di Trento.

Il giorno **08.04.2021** alle ore **20.30**, nella sede della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, si è riunito il Comitato Amministrativo.

Sono **presenti** i signori:

- ***Cerana Luca, Presidente;***
- ***Bertolini Onorio;***
- ***Pretti Daniela;***
- ***Bolza Daniele;***
- ***Giovanella Alberto;***
- ***Simoni Cristian.***

Risultano **assenti** i signori: -----

Partecipa alla riunione il Segretario dott. Giuseppe Stefani.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita il Comitato Amministrativo a deliberare in merito all'oggetto.

**OGGETTO:** rimborso alle sig.re Margherita Cogo e Anita Binelli, rispettivamente Presidente e Vice Presidente del Comitato 1550 con sede a Madonna di Campiglio, di parte delle spese legali liquidate nella sentenza n. 14/2021 della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale di Trento.

Con sentenza n. 14/2021 del 29 gennaio scorso la Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale di Trento ha prosciolto le sig.re Margherita Cogo ed Anita Binelli, rispettivamente Presidente e Vice Presidente del Comitato 1550 con sede a Madonna di Campiglio, dall'accusa di danno erariale nella gestione di contributi assegnati a detta associazione dalla Provincia Autonoma di Trento, dal Comune di Pinzolo, dal Comune di Ragoli (ora Comune di Tre Ville) e dalla Comunità delle Regole per l'organizzazione a Madonna di Campiglio di alcuni eventi culturali tra il 2012 e il 2014.

Specificamente, nel 2012 la Comunità delle Regole ha concesso a detta associazione un contributo ordinario di 2.500,00 € con deliberazione del Comitato Amministrativo n. 121/2012.

Peraltro, nella medesima sentenza il giudice contabile ha stabilito che, ai sensi dell'art. 31, c. 2, del D.Lgs. 174/2016 ("Codice di giustizia contabile"), "ai convenuti prosciolti spetta la rifusione delle spese affrontate per la difesa in giudizio che, in applicazione dei parametri offerti dal D.M. 55/2014, vengono liquidate nella misura di € 7.936,00, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge, ponendole a carico:

- per tre quinti alla Provincia Autonoma di Trento;
- per un quinto al Comune di Pinzolo;
- per un quinto, in parti uguali al Comune di Tre Ville e alla Comunità delle Regole di Spinale e Manez".

Sull'obbligo della rifusione delle spese, sostenute dai convenuti prosciolti, da parte degli enti interessati ancorché non parti del giudizio, nella sentenza sopra citata la Corte ha chiarito che "sulla base di un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato l'esistenza di una relazione funzionale tra l'autore dell'illecito causativo del danno patrimoniale e l'ente pubblico che il danno subisce – quale presupposto per la sussistenza della responsabilità amministrativa – viene individuata non solo quando tra i due soggetti intercorra un rapporto di impiego in senso proprio e ristretto, ma anche quando sia comunque individuabile un rapporto di servizio in senso lato, tale cioè da collocare il soggetto preposto in posizione di compartecipe fattivo dell'attività amministrativa dell'ente pubblico preponente". In merito la Corte cita alcune sentenze passate in giudicato di varie corti regionali.

Sostanzialmente, dunque, poiché nel giudizio contabile i soggetti che si supponeva avessero causato un danno erariale sono stati prosciolti, le amministrazioni per la cui tutela era stato attivato il procedimento giurisdizionale contabile devono rimborsare ai medesimi soggetti le spese da loro sostenute per la propria difesa in giudizio.

Invece, le spese del giudizio sostenute direttamente dallo Stato (ossia quelle derivanti dagli stipendi dei magistrati e del personale coinvolto nel giudizio nonché per l'utilizzo delle strutture, attrezzature, materiali, etc.) restano a carico dell'erario.

Sulla base della sentenza sopra citata, il 26 febbraio scorso (prot. 500/2021) le sig.re Cogo e Binelli hanno richiesto alla Comunità delle Regole il pagamento di 1.157,96 € complessivi, importo da suddividersi in parti uguali tra loro e quantificato come di seguito precisato:

importo liquidato in sentenza	€	7.936,00
spese forfettarie (15%)	€	1.190,40
contributi previdenziali Cassa Nazionale Avvocati (4%)	€	365,06
i.v.a. (22%)	€	2.088,12
totale rimborso spese	€	11.579,58
<b>quota a carico della Comunità delle Regole</b>	<b>€</b>	<b>1.157,96</b>

Va evidenziato che all'epoca della concessione del contributo di cui sopra la Comunità delle Regole operava quale ente pubblico non economico e, come tale, era soggetta al controllo della Corte dei Conti. Invece, a seguito dell'entrata in vigore della L. 168/2017 e della presa d'atto dei

suoi contenuti da parte dell'Assemblea Generale (delib n. 7/2019, in particolare per quanto concerne la statuizione della personalità giuridica di diritto privato degli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva), la Comunità delle Regole ha iniziato ad operare con personalità di diritto privato.

Nelle scorse settimane si è ritenuto opportuno confrontarsi in merito alla richiesta di rimborso in oggetto con l'Avvocatura della P.A.T. e con i Comuni di Pinzolo e di Tre Ville. In particolare, si è condiviso con tali enti di non considerare il rimborso in parola quale riconoscimento di un debito fuori bilancio, ai sensi dei rispettivi ordinamenti contabili, in quanto la spesa è dovuta per legge (in tal senso ravvisando una qualche somiglianza del caso di specie con i cosiddetti "impegni automatici") e gli enti in parola non sono stati parte del giudizio contabile. Pertanto, la spesa complessiva derivante dai rimborsi in parola è impegnata con il presente provvedimento.

### **IL COMITATO AMMINISTRATIVO**

- udita la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- vista la L. 168/2017 "Norme in materia di domini collettivi", preso atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 2, "gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria" e vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 7/2019 adottata a tal riguardo;
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964;
- visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole approvato con la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2002;
- vista la deliberazione del Comitato Amministrativo n. 323/2020 "Esame ed approvazione in via d'urgenza del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021", ratificata dall'Assemblea Generale con la deliberazione n. 6/2021, nonché la successiva variazione;
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di effettuare i rimborsi in parola già nei prossimi giorni;
- acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, espresso dal Segretario, e alla regolarità contabile, espresso dalla Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 2/2018;

all'unanimità, con voti espressi in forma palese,

### **DELIBERA**

1. di rimborsare, per le motivazioni esposte in premessa, alle sig.re Margherita Cogo e Anita Binelli, rispettivamente Presidente e Vice Presidente del Comitato 1550 con sede a Madonna di Campiglio, 1.157,96 € complessivi quale quota a carico della Comunità delle Regole delle spese legali liquidate nella sentenza n. 14/2021 della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale di Trento, specificando che detto importo dovrà essere suddiviso in parte uguali tra loro, come da richiesta sopra citata (prot. 500/2021);
2. di impegnare 1.157,96 € al capitolo 2200 del bilancio di previsione 2021, sul quale sussiste la disponibilità necessaria;
3. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica e, in particolare, l'Ufficio Ragioneria del pagamento dei rimborsi alle due richiedenti;
4. di dichiarare, all'unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di effettuare i rimborsi in parola già nei prossimi giorni;
5. di evidenziare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, c. 5, della L.R. 2/2018

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente**  
Luca Cerana

**Il membro anziano**  
Alberto Giovanella




**Il Segretario**  
Giuseppe Stefani

### ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e dell'art. 183 della L.R. 2/2018:

1. la presente deliberazione è **esecutiva dal 08.04.2021**, in quanto è stata dichiarata immediatamente esecutiva;
2. copia della presente deliberazione è **pubblicata** all'albo telematico e agli albi fisici a disposizione della Comunità delle Regole per dieci giorni consecutivi **dal 13.04.2021 al 23.04.2021**.



**Il Segretario**  
dott. Giuseppe Stefani